



***CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO
ETICA E PRATICA PROFESSIONALE DELL'INGEGNERE
11 gennaio 2022***

***Esercizio della libera professione in forma individuale e in forma associata.
Le società di ingegneria e le società tra professionisti***

***Ing. Giovanni Acerra
Consigliere Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino***

La deontologia professionale

La deontologia professionale consiste nell'insieme delle regole comportamentali, il cosiddetto "[codice etico](#)", che si riferisce in questo caso a una determinata [categoria professionale](#).

Etica professionale

insieme di valori che guidano ed orientano
l'azione del professionista



declinata nella Deontologia: dal greco *deon-ontos* «ciò che è necessario fare», «ciò che si deve fare» e *logos* «discorso».



Deontologia professionale: *insieme di doveri e regole di comportamento eticamente fondati, che impegnano una professione e i suoi professionisti nei confronti della società e delle persone con le quali entrano in relazione.*

Il Codice Deontologico

Il Codice Deontologico dell'Ingegnere è:

- Costituito dai principi e dalle regole che i professionisti devono osservare e far osservare nello svolgimento della loro attività.
- Rappresenta l'identità della professione ed è lo strumento attraverso il quale l'Ingegnere si presenta ai cittadini, alla società ed alle istituzioni.
- Non fornisce risposte dirette sulle strategie professionali da adottare ma definisce la cornice di senso entro la quale deve e può svolgersi l'attività dell'Ingegnere.

**LA DEONTOLOGIA:
ELEMENTO IMPRESCINDIBILE NELLA
CRESCITA PROFESSIONALE**

LIBERA PROFESSIONE IN FORMA SINGOLA

- Gli artt. 2229, 2232 e 2236 del codice civile e l'articolo 35 della Costituzione fissano i principi cui si ispira lo svolgimento di attività professionali riservate ad iscritti ad ordini professionali.

2229 c.c. Esercizio delle professioni intellettuali.

- La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
- L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati [alle associazioni professionali], sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

2232 C.C.. Esecuzione dell'opera.

- Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione

2236 C.C. Responsabilità del prestatore di opera.

- Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

2082 C.C. Imprenditore.

- È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi .

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PRE RIFORMA

Legge n. 1395 del 24 giugno 1923, “Tutela del titolo e dell’esercizio professionale ingegneri e architetti”

**Obbligo della laurea
per l’esercizio della professione,
Istituzione dell’ordine provinciale,
Albo della provincia,
Vigilanza e tutela dell’esercizio professionale.**

Regio Decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925, “Regolamento per le professioni di ingegnere e architetto”

Limiti della professione di ingegnere e di architetto

Art. 52 Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere.

PRINCIPI ISPIRATORI DELLA RIFORMA

Indagine autorità garante della concorrenza e mercato

- 1. Libera concorrenza**
- 2. Presenza diffusa sul territorio dei professionisti**
- 3. Differenziazione e pluralità offerta professionale**
- 4. Libertà di accesso alla professione**
- 5. Tutela degli utenti attraverso la formazione e l'assicurazione**

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LA RIFORMA

Decreto legge n. 138 dell'agosto 2011 (art.3 c. 5)

Legge n.148 settembre 2011 (conversione del d.l. n. 138)

(Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche)

Legge n. 183 novembre 2011 (legge di bilancio 2012 art. 10 S.T.P.)

Legge n. 214 dicembre 2011 conversione D.L. 201/11 (salva Italia)

Legge n. 27 del 24/03/2012 conversione D.L.24 gennaio 2012, n. 1,

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 (regolamento per la riforma)

D.M. Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 (parametri giudiziari)

D.M. Giustizia n. 34 del 8 febbraio 2013 (società tra professionisti)

D.M. Giustizia n. 143 del 31 ottobre 2013 (parametri O.O.P.P.)

**Quadro
normativo**

- **L'art. 45 del Decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio non si sia pronunciato.**
- **Il D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012,**
Regolamento recante riforma degli ordini professionali,
ha introdotto alcune rilevanti novità, tra le quali:
 - a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo;**
 - b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5);**
 - c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6);**
 - d) l'obbligo della formazione continua.**

- **L'art. 10 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011 ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa. Il D.M. 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.**
- **La Legge n. 27 del 24 marzo 2012 ha abrogato le tariffe professionali, stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale.**

GLI STRUMENTI DELLA RIFORMA

- 1. Attuazione dei principi attraverso atti governativi;**
- 2. Attraverso l'autoriforma nel rispetto dei principi enunciati;**
- 3. Con l'abrogazione delle norme esistenti al 13 agosto 2012 contrarie ai principi;**
- 4. Testo unico entro il 31 dicembre 2012 (...) di tutte le norme;**
- 5. Modifica di tutti i codici deontologici;**

**Strumenti per
la riforma**

“La riforma delle professioni, nuove norme deontologiche, consigli di disciplina”

LA PROFESSIONE DI INGEGNERE MANTIENE LA SUA SPECIFICITA'

*(CHE LA DISTINGUE DALL'ATTIVITA' DI IMPRESA COME INVECE PREVISTO
DAL TRATTATO EUROPEO)*

RIMANE L'ESAME DI STATO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE

VIENE SALVAGUARDATO L'INTERESSE PUBBLICO DEL NOSTRO RUOLO

RIMANGONO GLI ORDINI PROVINCIALI E NAZIONALI

VIENE ISTITUITO L'ALBO UNICO NAZIONALE

**Cosa non
cambia**

OBBLIGO DELLA FORMAZIONE CONTINUA PERMANENTE

- 1. Corsi predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali.**
- 2. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare.**

Cosa cambia

DISCIPLINA

“gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali.”

Cosa cambia

PUBBLICITÀ INFORMATIVA

“la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.”

Cosa cambia

ABROGAZIONE DELLE TARIFFE:

- 1. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe.**
- 2. Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante (D.M. 140 del 2012).**
- 3. Per la determinazione delle tariffe da porre a base di gara per le opere pubbliche valeva il D.M. 143 del 2013. Sostituito dal**

D.M. (Ministero Giustizia) del 17 giugno 2016

Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'[art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#)

(G.U. n. 174 del 27 luglio 2016)

COMPENSO PROFESSIONALE, PREVENTIVO, CONTRATTO:

“Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.”

Cosa cambia

I titoli

IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO , I TITOLI:

- 1. PRINCIPI GENERALI**
- 2. DOVERI GENERALI**
- 3. RAPPORTI CON L'ORDINE E CON IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA**
- 4. RAPPORTI ESTERNI**
- 5. RAPPORTI INTERNI**
- 6. ESERCIZIO PROFESSIONALE**
- 7. POTESTA' DISCIPLINARE**
- 8. SANZIONI**
- 9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

- 1. E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Vietata l'associazione in partecipazione.**
- 2. Sono fatti salvi gli studi associati professionali esistenti.**
- 3. Viene abrogata la legge 1815 del 1939.**
- 4. I soci di capitale partecipano con il massimo del 30%.**
- 5. Costituzione di società multidisciplinari.**
- 6. Obbligo di iscrizione in albi speciali presso gli ordini.**
- 7. Sottoposte al codice deontologico dell'ordine.**
- 8. Informazioni dovute al cliente circa l'incarico.**

- L'esercizio della libera professione di Ingegnere e Architetto è ammesso in forma societaria attraverso le società di ingegneria, le società di professionisti e le società tra professionisti, queste ultime introdotte nel nostro ordinamento dalla legge n. 183/2011.
- Le SOCIETÀ DI INGEGNERIA devono avere contemporaneamente due presupposti:
 - **Presupposto soggettivo:** costituzione in forma di società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) ovvero nella forma di società cooperative a compagine mista (soci professionisti e non professionisti).
 - **Presupposto oggettivo:** avere nell'oggetto sociale attività professionali quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale.

- Le SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI

hanno lo stesso presupposto oggettivo delle Società di Ingegneria mentre cambia il presupposto soggettivo:

- **Presupposto soggettivo:** costituzione di società esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forma delle società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), ovvero nella forma di società cooperative a compagine omogenea (tutti soci professionisti).

- Le [SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI](#)

devono avere i presupposti stabiliti dalla legge (v. art. 10 L. 183/2011 e D.M. n. 34/2013) tra i quali:

- **Presupposto soggettivo:** costituzione in forma di società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) ovvero nella forma di società cooperative.
- **Presupposto oggettivo:** l'esercizio di una o più attività professionali regolamentate. Le attività professionali che possono essere realizzate da una società tra professionisti non sono limitate ad una singola professione, ma è possibile costituire una società tra professionisti "multidisciplinare", per l'esercizio di più attività professionali.
- **I soci possono essere professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi anche in differenti sezioni, nonché cittadini degli stati membri dell'Unione Europea purché in possesso del titolo di studio abilitante, oppure soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento; la legge prevede che il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci (art. 10 comma 4 lettera b, L. 183/2011).**

- **Il 5 novembre 2015 i Ministeri Vigilanti hanno approvato le delibere 33 e 34 del Consiglio di Indirizzo Generale con le quali si è dissolto qualsiasi dubbio sull'obbligatorietà del versamento contributivo nell'ipotesi di partecipazione a società tra professionisti, fissando – al contempo – anche i principi per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo della contribuzione soggettiva ed integrativa dovuta. Le novità regolamentari riguardano anche l'individuazione della base imponibile a seguito di partecipazione a società di ingegneria. Prima di entrare nel dettaglio delle norme regolamentari, è opportuno richiamare l'attenzione sui principi legislativi che disciplinano l'esercizio della libera professione in forma societaria. La norma di riferimento è l'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 163/2006 che ha integralmente recepito l'articolo 17, comma 6, della legge 109/1994 (legge Merloni) e le sue successive modificazioni ed integrazioni.**

LA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Di seguito illustreremo i principi cardine delle Stp, disaminando il nuovo Regolamento in materia di società tra professionisti previsto dal Decreto Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 (emanato in attuazione dell'articolo 10 della legge 183/2011).

Il Regolamento individua due tipologie societarie di società e precisamente:

- le società tra professionisti o società professionale, costituite secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e aventi ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;**
- le società multidisciplinare, costituite per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.**

Come previsto dall'art. 10, comma 4 della legge n. 183/2011, possono assumere la qualifica di società tra professionisti quelle il cui atto costitutivo preveda:

- a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci. Il comma 6 della legge 183/2011, così come richiamato dall'articolo 6 del DM 34/2013 prevede sia per i soci professionisti che di capitale, a meno di interpretazioni di natura differente, l'incompatibilità a partecipare a più società (sia professionali che multidisciplinari).**
- b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento.**

La norma prevede l'internazionalizzazione delle società estendendo la partecipazione ai cittadini UE;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

- **La denominazione sociale deve sempre contenere l'indicazione di società tra professionisti. Della StP possono far parte anche uno o più soci di capitale, che partecipano – quindi – con finalità di finanziamento/investimento. Il “socio di capitale” può far parte di una società professionale solo quando:**
- **1. è in possesso dei requisiti di onorabilità (mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali) previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta;**
- **2. non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; 3. non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci: il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società stessa non provveda a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.**

- **La StP deve essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. Tale iscrizione riporta la specificazione della qualifica di società tra professionisti. La StP deve, inoltre, essere iscritta anche in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. La STP multidisciplinare, costituita per l'esercizio di più attività professionali, deve iscriversi nell'albo previsto per l'attività che riveste un ruolo prevalente all'interno della società. Se non è indicata un'attività prevalente, la società può iscriversi in più albi. La domanda di iscrizione all'Albo dovrà essere rivolta al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti ed dovrà essere corredata della seguente documentazione: a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica; b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese; c) certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.**

- **L'avvenuta iscrizione all'Albo professionale deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società. L'Ordine professionale presso cui è iscritta la STP avrà, inoltre, il compito di cancellare la STP qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla normativa, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità. Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, la StP risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.**

La STP deve fornire al cliente, al momento del primo contatto, le seguenti informazioni:

- **1. diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più professionisti della STP da lui scelti (a tal fine deve essere consegnato apposito elenco dei soci professionisti)**
- **2. possibilità che, in difetto di apposita richiesta da parte del cliente, l'incarico potrà essere assolto da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta**
- **3. esistenza di possibili conflitti d'interesse tra cliente e STP. L'obbligo di aver reso le informazioni di cui sopra deve risultare da atto scritto. Il socio professionista può avvalersi, sotto la sua responsabilità e direzione, di ausiliari e di sostituti (ma solo in relazione a particolari attività caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili). In ogni caso il cliente deve essere informato dei nominativi degli ausiliari o dei sostituti e può opporre il proprio rifiuto.**

***GRAZIE PER L'ATTENZIONE E
BUONA PROFESSIONE A TUTTI***